

News

a cura di **slom** STUDIO LEGALE DEHO MASSERELLI



IN QUESTO NUMERO

2

Focus

Bocciata la proposta di congedi paritari: occasione persa o rimandata?

3

Focus di diritto tedesco

a cura di Mario Prudentino - Amburgo

Elezione del comitato aziendale nelle strutture a matrice

4

CCNL

CCNL Dirigenti commercio - il nuovo art. 9 e l'invecchiamento attivo

5

Prassi

Ticket di licenziamento: determinati i nuovi valori dal 2026
circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026

M.E.F.: atto di indirizzo sulle politiche fiscali 2026-2028

IVASS - Arbitro assicurativo (c.d. AAS)

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026: diritto all'oblio
oncologico

8

Privacy

Divieti di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del dipendente

9

Novità Legislative

In attivo il decreto legislativo di attuazione delle direttive UE 2024/1499 e
2024/1500 riguardanti il pari trattamento delle persone

10

Sentenze

Lavoro - pag. 10

Diritto societario - pag. 11

Diritto bancario - pag. 12

Fallimentare - pag. 12

Real estate - pag. 12

Diritto condominiale - pag. 13

Responsabilità civile / Risarcimento danni - pag. 13-14

Diritto assicurativo - pag. 15

Obbligazioni e Contratti - pag. 15

FOCUS

BOCCIATA LA PROPOSTA DI CONGEDI PARITARI: OCCASIONE PERSA O RIMANDATA?

Il parere negativo espresso dalla Commissione Bilancio della Camera sulla proposta di legge A.C. 2228, volta a rendere paritari i congedi tra madri e padri, rappresenta una battuta d'arresto significativa nel percorso verso una più equilibrata condivisione delle responsabilità familiari.

La proposta mirava ad aumentare l'indennità di maternità e, soprattutto, a superare la tradizionale asimmetria tra congedi obbligatori di maternità e paternità, introducendo un sistema più equilibrato tra i due genitori.

Attualmente il sistema italiano prevede tre strumenti principali:

- il congedo di maternità obbligatorio, della durata di cinque mesi e retribuito all'80% (spesso elevato al 100% dai CCNL)
- il congedo di paternità obbligatorio, limitato a dieci giorni retribuiti al 100%;
- i congedi parentali facoltativi, per un massimo di dieci mesi complessivi tra i genitori (undici se il padre utilizza almeno tre mesi), con indennità progressivamente decrescente tra l'80% e il 30%.

La proposta di legge avrebbe modificato il Testo Unico in materia di maternità e paternità, introducendo

un congedo di paternità obbligatorio di cinque mesi, fruibile entro i primi diciotto mesi di vita del figlio e interamente retribuito e, contestualmente, stabilizzare l'indennità di maternità al 100%.

L'obiettivo dichiarato era quello di favorire un riequilibrio effettivo dei tempi di cura, incentivando la partecipazione dei padri, contribuendo in tal modo a ridurre il divario occupazionale e retributivo di genere.



I dati parlano chiaro: solo una minoranza dei padri ricorre agli strumenti esistenti, mentre quasi tutte le madri usufruiscono delle tutele previste.

Questa asimmetria si riflette anche sul piano economico, contribuendo alla persistenza dei pregiudizi di genere e le difficoltà delle donne nel mercato del lavoro.

La proposta è stata però respinta per ragioni di sostenibilità finanziaria, ma il tema dei congedi paritari è destinato a tornare al centro del dibattito

Il confronto con gli altri Paesi europei appare particolarmente significativo:

in molti ordinamenti i congedi sono già strutturati secondo criteri di sostanziale parità tra i genitori, mentre l'Italia continua a mantenere un assetto fortemente sbilanciato. L'esperienza internazionale mostra inoltre come una maggiore partecipazione femminile al lavoro rappresenti non solo un obiettivo di equità sociale, ma anche un fattore di crescita economica e di aumento del prodotto interno lordo.

Non possiamo permetterci di perdere un'occasione: garantire tempi di cura equilibrati tra madri e padri non è soltanto una misura di equità sociale, ma un investimento diretto alla crescita economica del Paese.

FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

ELEZIONE DEL COMITATO AZIENDALE NELLE STRUTTURE A MATRICE



A cura di
Mario Prudentino
Studio Legale
Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania

La questione decisa dalla Cassazione tedesca era se i dirigenti nelle cosiddette strutture a matrice, in cui i dirigenti gestiscono i dipendenti in più unità produttive di un'azienda, possano partecipare all'elezione del consiglio di fabbrica in tutti gli stabilimenti. Finora i tribunali regionali non erano d'accordo su questo punto, ma ora la cassazione tedesca ha chiarito la questione con una sentenza di principio.

Il diritto di voto segue le integrazioni. Se ce ne sono diverse (come nelle strutture a matrice), è possibile votare più volte. Secondo il BAG, in caso di integrazioni multiple può sussistere anche il diritto di voto multiplo. Il fatto che una persona sia davvero integrata in un'unità produttiva e effettivamente inserita nell'organizzazione lavorativa aziendale dipende poi da una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso.

Ricordiamo che in Germania esiste il sistema duale: il consiglio di fabbrica e il sindacato sono entità separate, il comitato aziendale viene eletto interamente e esclusivamente all'interno dell'unità produttiva dai lavoratori, senza interferenza del sindacato.

CCNL

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO IL NUOVO ART. 9 E L'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Con l'Art. 9 del testo contrattuale siglato il 5 novembre scorso, viene prevista la possibilità di stipulare con i dirigenti cessati (per dimissioni o per licenziamento) un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, che preveda l'assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.

La finalità dichiarata dalla norma è il mantenimento della stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio generazionale apicale.

Presupposto necessario è che i dirigenti interessati abbiano un'età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all'età pensionabile di vecchiaia.

Per essere valido, il contratto deve essere stipulato presso le sedi di Manageritalia o di Confcommercio che controlleranno l'esistenza dei presupposti e vigileranno su eventuali abusi.

A tali contratti può essere applicata per una sola volta per ogni dirigente l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 30, commi 1 e 3, del CCNL (quelle legate alle nuove assunzioni o nomine di dirigenti), per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive e contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, per motivi diversi dalla giusta causa, al dirigente spetterà un indennizzo pari alle mensilità cui il dirigente avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza pattuita.

La mensilità di riferimento sarà quella di cui all'art. 41, commi 7, 12 e 13, del CCNL, che tiene conto di tutte le disposizioni economiche, normative, previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili, con maturazione di ferie, mensilità supplementari e TFR (la c.d. "mensilità pesante").

Nel caso in cui il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale l'indennità in parola verrà calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.



PRASSI

CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 25 FEBBRAIO 2026

La circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 fornisce le istruzioni applicative sulle novità pensionistiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. qui di seguito una sintesi sui principali contenuti

Proroga APE Sociale

- L'APE sociale è prorogata fino al **31 dicembre 2026**.
- Restano invariati i requisiti (ad esempio **63 anni e 5 mesi di età** e condizioni di accesso).
- Compatibilità con redditi da lavoro solo per **lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € annui**.
- Domande presentabili fino al **30 novembre 2026**.

Maggiorazione sociale sulle pensioni

- Aumento di **20 € mensili** dell'incremento della maggiorazione sociale.
- Aumento di **260 € annui del limite di reddito** per avere diritto al beneficio.
- Adeguamento riconosciuto automaticamente ai beneficiari già in pagamento.

Incentivo al posticipo del pensionamento

- Estensione dell'incentivo a chi matura entro il **31 dicembre 2026** i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
- Consente ai lavoratori dipendenti che restano al lavoro di ottenere in busta paga la quota contributiva a loro carico.

Abrogazione norma sulla previdenza complementare

- Eliminata la possibilità di usare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione nel sistema contributivo.
- Misure non prorogate (chiarimento implicito)
- Non prorogate:
 - pensione anticipata Opzione Donna
 - pensione anticipata flessibile Quota 103
- Restano valide solo per chi aveva maturato i requisiti negli anni precedenti.



TICKET DI LICENZIAMENTO: I NUOVI VALORI DAL 2026

Con la **circolare n. 4 del 28.01.2026** l'INPS ha stabilito il nuovo valore del ticket di licenziamento.

Il ticket si calcola applicando il 41% all'importo del massimale NASpl.

Posto che l'imposto del massimale NASpl, per il 2026, è di € 1.584,70, il ticket sarà quindi così determinato: $€ 1.584,70 \times 41\% = € 649,73$ X ogni anno di anzianità (€ 54,14 per ciascun mese), fino ad un importo massimo di € **1.949,19** per i rapporti di durata superiore a tre anni.

M.E.F.: ATTO DI INDIRIZZO SULLE POLITICHE FISCALI 2026-2028

L'Atto di Indirizzo sulle politiche fiscali per il triennio 2026-2028, firmato il 25 febbraio 2026 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, pone l'attenzione sulle materie della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale per il contrasto all'evasione, della riforma del Catasto e dei controlli mirati (anche sul cd. Superbonus), ponendo il contribuente al centro con servizi più efficienti e definendo le priorità strategiche per l'Amministrazione Finanziaria per il prossimo triennio, in continuità con le riforme strutturali dell'IRPEF e del cuneo fiscale avviate in precedenza.

Qui sotto i punti chiave:

- **contrasto all'evasione:** uso intensivo dell'Intelligenza Artificiale ed interoperabilità delle banche dati per ridurre il tax gap;
- **catasto e controlli:** focus sulla revisione catastale e sulle verifiche approfondite sul

cd. Superbonus 110%; la lotta contro gli immobili irregolari poggerà su una nuova "Anagrafe dei titolari", il censimento fiscale dei proprietari che potrà servire anche per "attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare";

- **compliance e servizi:** miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente, con semplificazione delle procedure; allargamento delle funzionalità del "cassetto fiscale" (il contenitore telematico che in area riservata conserva tutti i dati su dichiarazioni, versamenti e comunicazioni inviate ai contribuenti);
- **riforma del contenzioso:** digitalizzazione delle udienze e velocizzazione dei processi tributari;
- **focus geografico/settoriale:** controlli mirati sulle imprese con attività internazionale ed esteroinvestizione.

IVASS - ARBITRO ASSICURATIVO (C.D. AAS)

Con l'avvio dell'Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell'art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stato **introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

Si può presentare ricorso all'AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all'Intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell'Intermediario costituisce un presupposto per l'ammissibilità del ricorso all'Arbitro.

Il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia.

La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l'Impresa e/o l'Intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell'Impresa e/o dell'Intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

Se la decisione dell'AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l'Impresa e l'Intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Il ricorso all'AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l'azione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (mediazione civile e negoziazione assistita).

IVASS - PROVVEDIMENTO N. 169 DEL 15 GENNAIO 2026, DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI IVASS NN. 40/2018 E 41/2018: DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Con il citato Provvedimento n. 169/2026, IVASS, (a tutela delle persone guarite da una malattia oncologica riconoscendo loro il diritto di non fornire né subire indagini da parte di imprese di assicurazione e distributori - incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - sulla precedente condizione patologica, con diritto che matura decorsi 10 anni della conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive, ridotto a 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni; è vietato alle imprese e ai distributori acquisire tali informazioni da fonti terze), dà attuazione al diritto all'oblio oncologico nei contratti assicurativi, stabilendo le modalità operative per far sì che le imprese ed i distributori si conformino al divieto di acquisire e utilizzare informazioni su precedenti patologie oncologiche del contraente o dell'assicurato.

IVASS ha aggiornato la modulistica precontrattuale intervenendo sui Moduli Unici Precontrattuali (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d'investimento assicurativi, nonché sui Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni.

È esclusa dall'obbligo di informativa la sola polizza RCA, per la quale l'anamnesi oncologica non rileva ai fini della valutazione del rischio.

Le imprese di assicurazione e i distributori hanno l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro lo scorso 10 febbraio 2026.

PRIVACY

DIVIETO DI TRATTARE DATI NON RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, con **Provvedimento del 24 febbraio 2026**, è intervenuto in via d'urgenza, disponendo nei confronti di un'azienda, la limitazione definitiva del trattamento dei dati raccolti, in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservati fino a 10 anni dalla sua cessazione, attraverso una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze.

A seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza venivano annotati sulla piattaforma informazioni relative a specifiche **patologie sofferte** (sindrome di Crohn, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla **adesione agli scioperi** e alla **partecipazione alle attività sindacali** (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a **dati personali di tipo familiare e privato**.

Tutto ciò in violazione della normativa che vieta al datore di lavoro di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del dipendente.

Il Garante ha anche imposto, inoltre, di interrompere il trattamento dei dati raccolti attraverso quattro telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori.

Con lo stesso provvedimento, ha infine vietato il trattamento dei dati utilizzati in modo illecito tramite la piattaforma, nel caso sia utilizzata negli altri centri logistici della società in Italia con modalità analoghe a quanto accertato.



NOVITA' LEGISLATIVE

IN ATTIVO IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE UE 2024/1499 E 2024/1500 RIGUARDANTI IL PARI TRATTAMENTO DELLE PERSONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di **attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024**, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE **e della direttiva (UE) 2024/1500** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Il provvedimento recepisce la disciplina europea armonizzando il quadro normativo interno con gli standard minimi fissati dal diritto dell'Unione, introduce requisiti vincolanti di indipendenza, autonomia e ade-

guatezza delle risorse per gli organismi nazionali competenti nel contrasto alle discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Inoltre, stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento.

Il decreto prevede l'istituzione di un **nuovo Organismo per la parità**, configurato quale autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, che opererà senza vincoli di subordinazione o gerarchia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

(Fonte: www.governo.it)



SENTENZE

LAVORO

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA, 23 FEBBRAIO 2026, N. 4077

Licenziamento orale – onere della prova

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti e non è sufficiente che il dipendente provi di aver cessato di svolgere la propria attività.

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA, 20 GENNAIO 2026, N. 1253

Agenzia e procacciamento di affari - differenze

La esclusione del carattere della stabilità fa venire meno qualunque possibilità di configurare il contratto concluso fra le parti in termini di agenzia in senso tecnico-giuridico; caratteri distintivi del contratto di agenzia sono proprio l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA, 20 GENNAIO 2026, N. 1251

Agenzia – onere della prova

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere, anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, SENTENZA, 13 NOVEMBRE 2025, N. 3778

Accomodamenti ragioni individuati in accordo sindacale - possibilità

Il lavoratore non più idoneo alle proprie mansioni non può pretendere che la società adotti degli accomodamenti ulteriori rispetto a quelli previsti in un accordo sindacale siglato sul punto (nel caso di specie un dipendente, collocazione in aspettativa retribuita al 50%, era risultata inidonea a tutte le mansioni che un apposito accordo sindacale aziendale aveva individuato come assegnabili ai lavoratori definitivamente non idonei divenuto inidoneo alle mansioni contestava la sua.

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA, 23 DICEMBRE 2025, N. 197

Illegittimo non includere il convivente di fatto tra i soggetti che possono fruire del congedo straordinario per l'assistenza prestata al disabile anche anteriormente al 2022

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n), d.lg. 30 giugno 2022, n. 105, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La mancata previsione del diritto al congedo straordinario in favore del convivente more uxorio, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.

DIRITTO SOCIETARIO**CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, SENTENZA 26 FEBBRAIO 2026, N. 4376**

Patto di famiglia: centralità dello scopo di passaggio generazionale d'impresa, partecipazione di tutti i legittimari, obbligo di liquidazione dei non assegnatari e necessità dell'atto pubblico

In tema di patto di famiglia, ai sensi dell'art. 768-bis c.c., la qualificazione di un accordo come tale richiede che se ne verifichi lo scopo concreto, diretto ad assicurare un passaggio generazionale dell'impresa stabile e anticipato, mediante il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda o delle partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero legittimari, nonché con l'obbligo per gli assegnatari di liquidare, anche in natura e salvo rinuncia, la quota spettante ai non assegnatari secondo i criteri degli artt. 536 ss. c.c.; a tal fine non è ostativo né che i discendenti fossero già soci delle società interessate, né che l'operazione riguardi solo una parte dell'azienda o delle partecipazioni, dovendo il giudice di merito soffermarsi sull'assetto complessivo perseguito dalle parti e sulla funzione di continuità dell'impresa, con conseguente necessità, ove si accerti la natura di patto successorio, della forma dell'atto pubblico a pena di nullità

DIRITTO BANCARIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 4 FEBBRAIO 2026, N. 2358

Contratto di IRS e sottostante contratto di mutuo

La sussistenza della correlazione tra il contratto di IRS e il sottostante contratto di mutuo va verificata alla luce del piano di ammortamento. Qualora il piano di ammortamento sia agli atti del giudizio, non è accoglibile l'eccezione di mancanza di correlazione tra IRS e mutuo.

FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA 26 FEBBRAIO 2026, N. 4346

Contratto di locazione ad uso abitativo – fallimento del locatore e subentro del curatore – autorizzazione del G.D. per rinnovo della locazione alla seconda scadenza quadriennale

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex art. 80, primo comma, L.F., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., in difetto determinandosi l'estinzione del rapporto.

La comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della suddetta previsione normativa.

REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA, 25 FEBBRAIO 2026, N. 4301

Contratto preliminare – Caparra confirmatoria – Declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento

In tema di caparra confirmatoria, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, ad integrazione dell'invocata risoluzione, l'accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell'ulteriore nocumento patito, deve essere qualificata come declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale

DIRITTO CONDOMINIALE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA, 18 FEBBRAIO 2026, N. 3720

Assemblea dei condomini e deliberazioni – interpretazione delle delibere assembleari

In tema di interpretazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere applicati i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando l'elemento letterale e, se necessario, gli altri criteri interpretativi sussidiari. Il sindacato di legittimità può verificare solo l'osservanza degli stessi e non l'interpretazione alternativa proposta dalla parte.

RESPONSABILITÀ CIVILE / RISARCIMENTO DANNI

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA, 22 FEBBRAIO 2026, N. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l'assicuratore a dover provare l'ignoranza, ma è l'assicurato a dover provare (in alternativa all'immediato avviso) la conoscenza dell'aggravamento del rischio in capo all'assicuratore. Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v'è dubbio che gravi sull'assicuratore l'onere di provare (e, prim'ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell'eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull'assicurato l'onere di provare di aver immediatamente comunicato all'assicuratore l'aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell'aggravamento in capo all'assicuratore) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c..



CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA, 4 FEBBRAIO 2026, N. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.





TRIBUNALE NAPOLI, SEZ. VIII, SENTENZA, 14 GENNAIO 2026, N. 565

Responsabilità civile – danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest'ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 26 DICEMBRE 2025, N. 34217

Diritti della personalità – Responsabilità civile – Illecito trattamento dei dati personali

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen., "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovvero sia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.



DIRITTO ASSICURATIVO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA, 26 FEBBRAIO 2026, N. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA, 13 FEBBRAIO 2026, N. 3230

Contratti originari – condizioni risolutive di diritti immobiliari

Le condizioni risolutive di diritti immobiliari, contenute in contratti originari e non annotate nei registri immobiliari, non sono opponibili agli aventi causa dai contraenti originari, qualora dette condizioni non siano evidenti nei titoli di acquisto trascritti.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 26 FEBBRAIO 2026, N. 4386

Interpretazione del contratto – prestazione d'opera intellettuale

In materia di prestazione d'opera intellettuale, l'interpretazione del contratto e la verifica dell'adempimento devono fondarsi sul confronto tra l'obbligazione assunta e la prestazione effettivamente resa, tenendo conto del contenuto della lettera di incarico professionale. L'omessa considerazione del contenuto dell'incarico rappresenta violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it

Grazie per l'attenzione



[SEGUICI SU LINKEDIN](#)